



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TERZO SETTORE E
DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali 15 gennaio 2025, n. 3 di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’esercizio finanziario 2025 ai Capi Dipartimento, registrato dall’Ufficio centrale di Bilancio al n. 14 in data 16 gennaio 2025, ed in particolare l’articolo 4 che dispone che per l’esercizio finanziario 2025 sono assegnate al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie, attribuite ai capitoli dei programmi di spesa 24.2, 24.12, 27.6 di cui alla citata Tabella 4.

VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 45, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come “Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106” il quale ha previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 3, comma 1,

lettera a);

VISTO il D.P.C.M. del 23 luglio 2020, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 per la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie n. 156 del 06 agosto 2024, con il quale, a seguito di riammissione di taluni enti al beneficio del cinque per mille, sono stati aggiornati gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2023, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, l'elenco permanente degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, nonché l'elenco di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

VISTA l'istanza fatta pervenire dall'Associazione Volontari Ospedalieri Rossano ODV C.F. 97007420785 ricompreso nell'elenco degli enti esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2023, di cui al decreto del 06 agosto 2024, n. 156;

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti richiesti, rispetto all'ente sopra indicato, ai fini dell'ammissione al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2023, in quanto l'Associazione Volontari Ospedalieri Rossano ODV C.F. 97007420785 ha comprovato il versamento della c.d. remissione in bonis 5x1000 di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. L'ente Associazione Volontari Ospedalieri Rossano ODV C.F. 97007420785 è ammesso al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2023, con conseguente integrazione dell'elenco degli enti ammessi approvato con decreto del 17 giugno 2024, n. 87, e rettifica dell'elenco degli enti esclusi del pari approvato col medesimo decreto, nonché integrazione dell'elenco permanente 2024.

2. L'ente l'Associazione Volontari Ospedalieri Rossano ODV C.F. 97007420785 è espunto dall'elenco aggiornato degli enti del Terzo Settore accreditati al cinque per mille 2024 entro il 10 aprile 2024, di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, approvato con decreto del 06 agosto 2024, n. 156.

ARTICOLO 2

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".